

CONVENZIONE, FRA IL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE E LA D.I.G.O.S. QUESTURA DI CASERTA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INFORMATIZZATA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

L'anno 2018 il giorno..... del mese di.....presso la sede comunale di Pignataro Maggiore alla Via Municipio ,

tra

il Comune di Pignataro Maggiore rappresentato dal Responsabile dei Servizi Demografici , Sig. D'Onofrio Ernesto, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000

e

la D.I.G.O.S-Questura di Caserta rappresentato dal Sov. Capo di Rienzo Raffaele autorizzato alla stipula del presente atto

Premesso che:

- il Comune di Pignataro Maggiore è dotato di un sistema informatizzato per la gestione dei servizi demografici;
- l'art. 2 comma V della Legge 127 del 15/5/1997 invita i comuni a favorire il collegamento telematico tra gli archivi dell'anagrafe con le altre pubbliche amministrazioni;
- l'art. 54 del D.lgs. 30/12/2003 n. 196 prevede che, nei casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche in via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare tale modalità di accesso;
- con deliberazione G.C. n..... del..... (non essendo stata a tutt'oggi adottata dal Ministero dell'Interno una convenzione – tipo) l'Amministrazione Comunale ha approvato uno schema di convenzione per regolare l'accesso da parte della D.I.G.O.S. Questura di Caserta ai dati anagrafici a mezzo del sistema informatico;

Ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue :

ART. 1 – Il Comune di Pignataro Maggiore si impegna a mettere a disposizione l'accesso telematico ai dati dell'anagrafe della popolazione residente al fine di consentire alla D.I.G.O.S. Questura di Caserta la consultazione dei dati e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. La D.I.G.O.S. Questura di Caserta può accedere alle informazioni contenute nella banca dati anagrafica limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d'istituto.

ART. 2 - Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte della D.I.G.O.S. sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino;
2. ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

La Questura di Caserta-D.I.G.O.S. deve comunicare preventivamente all'Ufficiale d'Anagrafe i nomi e gli estremi dei documenti identificativi del personale abilitato alla consultazione e concordare con il medesimo Ufficiale d'Anagrafe le chiavi d'accesso personalizzate che saranno consegnate ai soggetti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe Comunale.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato solo dal personale incaricato dalla Questura di Caserta-D.I.G.O.S. nel rispetto delle procedure tecniche concordate con i servizi comunali preposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R.223/89.

Tale personale dovrà curare che non vi sia accesso ai dati da parte di altre persone della Questura on abilitate alla consultazione.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 titolare del trattamento dei dati personali, per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente convenzione, è la Questura di Caserta-D.I.G.O.S in quanto lo stesso esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Pertanto, il trattamento dei dati personali da parte della Questura di Caserta-D.I.G.O.S, non conforme o in violazione al citato Decreto Legislativo, comporterà l'esclusiva responsabilità del Titolare come sopra individuato, restando esclusa ogni responsabilità da parte del Comune per tali casi.

ART. 3 -

I

L'accesso sarà effettuato nel rispetto delle norme del D.lgs. 196/2003, utilizzando una user name e una password nominativa alla quale verranno applicate tutte le restrizioni necessarie all'espletamento delle attività istituzionali.

ART. 4 - Il Comune di Pignataro Maggiore conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del sistema informatico relativo, nonché l'esclusiva competenza per la gestione, definizione, modificazione dei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Il Comune si riserva la facoltà di variare la tipologia di collegamento o di apparato o la modalità di accesso alla banca dati in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 5 - Nessuna responsabilità assume il Comune di Pignataro Maggiore per danni di qualsiasi natura, diretti e/o indiretti, conseguenti ad eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi o ad eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6 - Per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dal soggetto utilizzatore, non viene stabilito alcun canone.

ART. 7 - La presente convenzione ha decorrenza dalla data di comunicazione alla Questura di Caserta-D.I.G.O.S, da parte del Comune (con formale lettera scritta) della avvenuta abilitazione all'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.

ART. 8 - L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il collegamento alla banca dati dell'anagrafe informatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare alla D.I.G.O.S. Questura di Caserta, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, il collegamento alla banca dati è, comunque, disponibile, senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - Non sono previste spese contrattuali.

ART. 10 - La presente convenzione, redatta in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Comune di Pignataro Maggiore

Questura di Caserta-D.I.G.O.S